**RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE**

Il genitore che tiene condotte ostacolanti il rapporto con il genitore non affidatario è tenuto al risarcimento del danno in favore del genitore e del figlio.

[Tribunale di Roma, sez. I, sentenza 11 ottobre 2016, n. 18799](http://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2016/10/25/condannata-a-risarcire-il-danno-la-madre-che-denigra-l-altro-genitore-agli-occhi-del-figlio/roma30000%20pdf.pdf)

Il Tribunale Civile di Roma ha disposto che qualora, a seguito di separazione giudiziale, uno dei due genitori abbia screditato e denigrato, ripetutamente, l’altro agli occhi del figlio minore è tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale tanto nei confronti del genitore screditato quanto nei confronti del figlio, privati entrambi dello sviluppo della relazione genitoriale.

Una condotta di tale genere mina fortemente non solo la serenità del rapporto con l’altro genitore, ma anche la corretta crescita del minore e la sua stabilità psicologica ponendo in essere quindi due distinte lesioni: una lesione del diritto del genitore di continuare a svolgere i propri doveri genitoriali anche se lontano dal focolare domestico e una lesione del diritto del bambino alla c.d. bigenitorialità.

Il giudice di merito ha, infatti, evidenziato che i figli – anche a seguito di separazione – hanno diritto alla continuità del rapporto con i genitori, i quali devono tenere comportamenti propositivi e positivi al fine di assicurare loro una crescita serena ed equilibrata, ed ha condannato il genitore irrispettoso dall’altra figura genitoriale al risarcimento del danno non patrimoniale tanto in favore del padre quanto del minore condiviso.